

**CONDOMINIO "I GIARDINI"**

**CORMANO (MI)**

**VIA VIGORELLI**

## **REGOLAMENTO**

del Condominio sito a Cormano (Mi) in Via Vigorelli  
denominato "CONDOMINIO I GIARDINI"

Il Condominio è costituito da un edificio di nr. 6 piani fuori terra oltre al piano terra, con due piani interrati, il tutto distinto al N.C.E.U. al Foglio 4 Mappale 231, di cui fanno parte unità immobiliari destinate ad uso abitazioni, vani sottotetto, cantine ed autorimesse private.

Il tutto è stato realizzato con di Permesso di Costruire nr. 99/2004 rilasciato dal Comune di Cormano in data 01/08/2005 (Lotto "C"), con relative varianti in corso d'opera, a seguito di Convenzione di Urbanizzazione per attivazione Piano di Lottizzazione; stipulata con il Comune di Cormano avanti Notaio Antonio Cimmino in data 09/03/2004 Repertorio nr. 63027/8325, che qui si intende integralmente richiamata anche se non materialmente allegata, della quale si trasferiscono ai condomini i previsti obblighi ed impegni.

Si intende inoltre richiamato l'Atto di Servitù di Elettrodotto sottoscritto con l'ENEL Distribuzione S.p.A. che regola l'uso, l'accesso e la manutenzione della cabina elettrica insistente al Foglio 4 Mappale 172 (piano interrato), a cura e spese dell'ENEL.

### **Art. 1) Proprietà comune**

Costituiscono proprietà comune, retta dalle norme sulla comunione, indivisibile, inalienabile ed inseparabile dalle singole proprietà esclusive, per effetto di vincolo pertinenziale appartenente a tutti i soggetti aventi proprietà esclusive nell'ambito del condominio:

- a) l'area nel suo complesso come in fatto;
- b) le fondazioni del fabbricato e l'area su cui lo stesso insiste;
- c) le strutture portanti in c.a., i solai, le murature di tamponamento, le facciate con le relative rifiniture, le coperture, le scale, i portoni d'ingresso, gli atri, gli anditi, i ballatoi di disimpegno ai vari piani, i cavedi di aerazione, i manufatti, apparecchi ed infissi esterni alle singole proprietà esclusive;
- d) le recinzioni, i cancelli pedonali ed i cancelli carrai di accesso alle autorimesse con relative rampe;
- e) l'impianto di illuminazione delle parti comuni con relativi corpi illuminanti;
- f) l'impianto antincendio;
- g) gli impianti ascensore;
- h) l'impianto videocitofonico;
- i) l'impianto TV centralizzato;

- j) le tubazioni, le fognature con relative vasche e pompe di sollevamento, i condotti, gli impianti tutti con i manufatti sino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva;
- k) i corridoi dei piani interrati di accesso alle cantine, le corsie di accesso e disimpegno boxes;
- l) il porticato a piano terra con accessi alle scale;
- m) i cavedii di aerazione del piano cantinato ed interrato;
- n) i locali tecnici di alloggiamento macchinari od impianti di uso delle parti comuni (ad esempio ventilazione, aspirazione, antincendio, autoclave, ecc.);
- o) le parti comuni così come identificate sull'elaborato planimetrico qui allegato sotto la lettera "A".

**Art. 2)** La comproprietà degli enti comuni ed indivisibili indicata nel precedente articolo, è proporzionale al valore delle singole unità immobiliari espresso in millesimi, quale risulta dalla **Tabella Millesimale proprietà generale e riparto spese generali**, qui allegata sotto la lettera "B1".

**Art. 3) Proprietà esclusiva**

Costituiscono oggetto di proprietà esclusiva:

- a) gli appartamenti;
- b) le autorimesse private;
- c) i balconi e le terrazze a livello dei singoli appartamenti;
- d) le cantine e/o depositi;
- e) i sottotetti;
- f) tutto quanto risultante dagli atti notarili di acquisto delle singole unità immobiliari.

**Art. 4)** Ciascun condomino è obbligato a rispettare quanto è stabilito dal presente Regolamento di Condominio, con le eventuali successive modifiche, sia in via reale che in via personale, e tanto in proprio quanto per i suoi eredi, successori od aventi causa per qualunque titolo, ed allo stesso Regolamento dovrà essere fatto esplicito riferimento a cura degli interessati in tutti i contratti di vendita e/o affitto ed atti vari, nei quali le parti dovranno anche dichiarare di averne preso conoscenza, impegnandosi a rispettarlo.

Ciascun condomino s'impegna ad osservare tutti gli altri regolamenti o disposizioni riguardanti la disciplina che, nell'interesse comune, fossero applicati dall'Amministratore in seguito a delibera legale dell'Assemblea dei Condomini.

**Art. 5)** I condomini sono investiti di tutti i diritti della proprietà ma ognuno, nel comune interesse, si obbliga per sé, loro legatari o chi per loro, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) è vietato danneggiare ed ingombrare od occupare in qualsiasi modo i pianerottoli, i ballatoi, le scale, i porticati a piano terra ed i passaggi comuni in genere;
- b) è vietato occupare in qualsiasi modo e tempo per uso particolare i locali, i vani e gli spazi comuni;
- c) ogni condomino è obbligato ad eseguire nei locali di sua proprietà le riparazioni la cui omissione possa danneggiare gli altri condomini o le parti comuni; egli deve altresì permettere che all'interno dei locali o superfici di sua proprietà, si proceda alle ispezioni ed ai lavori che si rendesse necessario eseguire nell'interesse della comunità o dei singoli condomini, salvo il diritto al risarcimento dei danni;
- d) il condomino che si assenti dalla sua proprietà per più di tre giorni è tenuto a lasciare, per i casi di urgente necessità, le chiavi all'Amministratore o comunicare allo stesso l'indirizzo della persona che eventualmente ne sia in possesso, o l'indirizzo del luogo in cui si reca, con piena responsabilità per le conseguenze eventuali dell'omissione di comunicazioni;
- e) il condomino che cede a terzi la sua proprietà individuale è tenuto ad inserire nel contratto l'obbligo del rispetto del Regolamento di Condominio;
- f) non è concesso ai singoli collocare sulla facciata tutto ciò che abbia a rovinare l'armonia della costruzione; è consentito montare **tende da sole** sui terrazzi e sui balconi, modello **TEMPOTEST/PARA'** codice 5011/11 (vedi foto qui allegata sotto la lettera "C", pannello verticale, montaggio a soffitto, con carter di copertura, bracci e protezione di colore RAL 9010);
- g) è consentito installare **griglie antintrusione alle finestre** secondo il modello qui allegato sotto la lettera "D", di ferro colore "schwarzgrau" RAL 7021;
- h) sui balconi del primo piano e del piano quinto è consentito installare tende da sole come al punto "f" sopra detto, ma di modello con attacco a muro (poiché manca il plafone soprastante); in alternativa è consentito installare un elemento fisso di copertura costituito da struttura in alluminio colore bianco RAL 9010, con soprastante lastra di policarbonato trasparente, avente le caratteristiche estetiche e geometriche come da foto qui allegata sotto la lettera "E", fermo restando l'impegno del singolo condomino ad ottenere le autorizzazioni comunali, se prescritte;
- i) sui balconi del quinto piano alle due testate di estremità del fabbricato è consentito installare gazebo o pompeiane in legno e/o similari, purché rimangano arretrate dal parapetto perimetrale di detto balcone almeno di metri 50 (cinquanta) ovvero entro il profilo dei muri perimetrali delle facciate lunghe;

- j) è consentito tenere vasi di fiori sui balconi purché l'innaffiamento non generi stillicidio e non arrechi molestia ai piani sottostanti; in ogni caso i vasi non devono sporgere all'esterno del parapetto balcone;
- k) è vietato stazionare, anche temporaneamente, auto nei corselli e rampe box ed ivi effettuare manutenzioni, pulizia e/o lavaggi, sostare per scaldare il motore; è consentita la sosta solamente ai mezzi operativi, per servizio manutentivo o trasloco;
- l) è vietato calpestare le aiuole con qualunque mezzo e gli spazi a verde comuni, che devono rimanere esclusivamente a scopo ornamentale;
- m) è vietato il deposito nelle cantine di infiammabili e di altre materie che emanino odori sgradevoli;
- n) è vietato occupare anche temporaneamente i locali e gli altri spazi sia di uso che di proprietà comune, con oggetti o materiali di qualsiasi specie, erigere costruzioni di qualsiasi genere anche se a carattere provvisorio nei locali di uso comune, tenere sui balconi vasi di grande capacità, depositarvi materiali od altro che impedisca la libera visuale ed in genere eseguire opere che possano compromettere la stabilità o alterare l'estetica del fabbricato o comunque arrecare danni;
- o) è vietata la permanenza negli spazi comuni di animali ad esclusione del transito sui passaggi pedonali per l'entrata e l'uscita dal condominio con museruola e guinzaglio;
- p) è vietato alloggiare animali negli spazi comuni;
- q) è vietato tenere nei locali di proprietà animali, salvo cani, gatti ed uccellini, ovvero piccoli animali domestici ed innocui, purché non arrechino molestia ai vicini e nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie;
- r) è vietato stendere panni alle finestre e fuori dalla ringhiera dei balconi o terrazzini nemmeno a mezzo di qualsiasi forma di stenditoio; nell'esporre biancheria lavata all'interno dei balconi o terrazzini è fatto obbligo sistemarla in modo che non sia visibile dall'esterno e che siano evitati sgocciolamenti sulla proprietà sottostante;
- s) nella pulizia dei balconi non si deve usare acqua in quantità tale che abbia a danneggiare la parte sottostante;
- t) è vietato pulire e sbattere tappeti e coperte in ore diverse dalle 8 alle 10 del mattino, comunque anche durante questi orari dovrà essere usata ogni precauzione al fine di evitare rumori molesti e l'eccessivo sollevamento di polvere;
- u) è vietato scuotere tappeti e tovaglie fuori dai balconi e dalle finestre;
- v) è vietato in modo tassativo gettare negli acquai, nei lavandini e nei vasi igienici, materiali che possano ostruire o danneggiare le tubazioni; è vietato anche gettare rifiuti nel terrazzo e nel giardino sottostante il fabbricato o comunque abbandonarli nelle parti comuni;
- w) è vietato l'uso smodato o che rechi molestia ai vicini di radio, televisori, strumenti musicali, particolarmente prima delle 8 e dopo le ore 22;
- x) è vietato fumare sulle scale, negli ascensori, ed in tutti gli spazi comuni;
- y) è vietato gettare a terra chewing gum masticate e mozziconi di sigaretta;
- z) è obbligatorio tenere chiusi i cancelli e le porte di accesso al condominio;

- aa) è vietato il sovraccarico dei locali, balconi e terrazze;
- bb) i rifiuti domestici dovranno essere suddivisi per tipologia come da disposizioni comunali e particolari istruzioni operative che l'Amministratore divulgherà allo scopo nell'interesse dell'intero Condominio, e quindi collocati quotidianamente negli appositi contenitori ubicati nei locali raccolta immondizie appositamente predisposti per l'edificio, ovvero secondo le diverse modalità che l'Amministratore del condominio prescriverà in accordo con l'ente preposto alla raccolta; è vietato lasciare rifiuti di qualunque tipo o contenitori in luoghi diversi da quelli prescritti; anche nei locali immondizia i rifiuti dovranno occupare il minor spazio possibile (ad esempio gli scatoloni o imballaggi di cartone e/o simili, devono essere smontati ed impacchettati nel modo meno ingombrante possibile); le tasse sui rifiuti verranno pagate dai singoli condomini direttamente all'ente preposto alla gestione del servizio, ovvero nel diverso modo richiesto dall'ente stesso;
- cc) ogni condomino deve usare nei confronti delle cose comuni una cura ed un riguardo particolarmente diligente;
- dd) è vietato sopraelevare l'edificio, pertanto nessuna sopraelevazione potrà essere edificata dai condomini proprietari degli ultimi piani, nemmeno in via precaria; i proprietari dei sottotetti avranno comunque la facoltà di aprire, a propria cura e spese, nuovi lucernari nella copertura, eseguire finiture e modifiche interne, a condizione che tutte queste opere siano nel rispetto dei regolamenti e leggi vigenti al momento della loro esecuzione e che le innovazioni rispettino le norme in materia di igiene e sicurezza, anche statica, dell'edificio; a tal proposito prima di eseguire eventuali nuove aperture di fori sulla soletta del tetto, si dovrà tassativamente ottenere il preventivo parere favorevole da parte del progettista delle strutture; gli oneri per eventuali tali pratiche saranno a carico esclusivo del proprietario richiedente;
- ee) è consentito il cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari, a condizione essenziale che il condomino richiedente si faccia carico esclusivo di tutte le pratiche inerenti presso le competenti pubbliche autorità, addossandosi tutti i conseguenti oneri, il tutto senza necessità di specifica autorizzazione da parte del Condominio;
- ff) è consentito ai condomini installare apparecchiature esterne per impianti di condizionamento dell'aria, purché installate all'interno del balcone in modo tale da non superare l'altezza del parapetto;
- gg) è vietato l'ingombro del porticato comune per qualsiasi installazione dei condomini; salvo particolari e circostanziate motivazioni nel tempo concordate con l'Amministratore di Condominio per la raccolta e conferimento dei rifiuti.

#### **Arti. 6) Viabilità di accesso alle autorimesse interrato**

La viabilità di accesso alle autorimesse tramite rampa a doppio senso di marcia, sarà regolata da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale in luogo; in ogni caso vale la regola secondo cui il veicolo in salita ha sempre la precedenza rispetto al veicolo che scende. Tra due veicoli in salita, uno proveniente dal piano primo interrato ed uno proveniente dal secondo

piano interrato, ha precedenza il veicolo che proviene dal primo piano interrato.

Si raccomanda in ogni caso sempre la estrema prudenza e l'uso del buon senso da parte di tutti i condomini utenti delle autorimesse, invitando tutti ad usare le rampe a velocità particolarmente ridotta.

**Art. 7) Viabilità/Parti comuni**

La pulizia e manutenzione di tutti gli spazi comuni deve essere curata con lo stesso zelo della cura di casa propria (dove nessuno lascerebbe lo sporco accumularsi), e considerando che uno spazio pulito induce il pubblico al rispetto ed a "non sporcare".

**Art. 8)** La durata dell'esercizio è fissata dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno ed entro il mese di Gennaio l'Amministratore convocherà l'assemblea dei condomini per deliberare sugli argomenti relativi all'esercizio, la gestione dei servizi ed il rendiconto.

**Art. 9)** L'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria sempre a mezzo dell'Amministratore, ogni qual volta sia necessario per urgenti deliberazioni e su richiesta di almeno 15 (quindici) condomini e per un valore millesimale di almeno 1/4 del Condominio. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

**Art. 10)** Ogni condomino ha tanti voti quanti sono i millesimi di comproprietà e può farsi rappresentare da altra persona con semplice delega da conservare agli atti; ogni condomino può rappresentare al massimo nr. 3 (tre) deleganti oltre se stesso.

**Art. 11)** L'assemblea generale dei condomini è regolarmente costituita e le sue deliberazioni sono valide, se in osservanza ai dettami dell'Art. 1136 del C.C. cui si fa espresso riferimento nel presente Regolamento. Copia dei verbali sarà spedita a cura dell'Amministratore a tutti i condomini entro 15 giorni dalla data dell'assemblea.

**Art. 12)** L'Amministratore per i primi 2 anni è nominato dal costruttore; successivamente viene nominato dall'assemblea che ne fissa gli emolumenti e deve essere scelto tra i professionisti iscritti al rispettivo albo.  
Egli dura in carica un anno.

L'Amministratore è assistito da un Consiglio dei Condomini rappresentato da un membro per ogni scala, eletto dall'assemblea; essi durano in carica un anno. Il Consiglio dei Condomini costituisce l'organo consultivo dell'Amministratore e deve esercitare il controllo amministrativo, tecnico, contabile, sulla gestione del condominio, riferendone all'assemblea con motivata relazione.

Esso sostituisce l'Amministratore in caso di assenza temporanea.

Sono compiti dell'Amministratore:

- a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del Regolamento di Condominio;
- b) disciplinare l'uso delle parti comuni e le prestazioni dei servizi nell'interesse comune in modo che sia salvaguardato il migliore godimento a tutti i condomini;
- c) riscuotere i contributi in quattro rate anticipate ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio degli impianti e dei servizi comuni;
- d) compiere gli atti conservativi dei documenti e nei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio;
- e) ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere d'urgenza e necessità, con l'obbligo di riferirne alla prima assemblea;
- f) rappresentare il condominio ai sensi dell'Art. 1131 del C.C.;
- g) raccogliere i reclami dei condomini riferentisi all'uso delle cose comuni, adoperarsi per comporre eventuali divergenze che sorgano fra i condomini, in materia di rapporti condominiali.

L'Amministratore non è tenuto ad alcun compito od assistenza nei confronti delle proprietà esclusive dei condomini.

Egli alla fine d'ogni esercizio deve rendere conto della sua gestione.

Nei preventivi delle spese annuali e nei rendiconti, le spese saranno classificate, oltre che per la loro destinazione, anche secondo i criteri di ripartizione.

L'Amministratore deve trasmettere copia dei preventivi e dei rendiconti ad ogni condomino almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e deve tenere a disposizione dei condomini i documenti giustificativi di cassa almeno fino all'approvazione del bilancio.

Le somme dovute dai condomini al condominio devono essere corrisposte entro le scadenze stabilite; passati 15 giorni da tali scadenze, il condomino sarà considerato moroso e dovrà corrispondere una penale di mora in ragione dell'Euribor a 3 (tre) mesi maggiorato di 8 punti percentuali, dalla data di scadenza fino a 60 giorni dalla data stabilita; in seguito l'Amministratore dovrà adire alle vie legali contro il condomino moroso chiedendo danni e spese.

**Art. 13)** L'Amministratore deve custodire i documenti riguardanti la gestione dell'edificio, cioè il registro dei verbali, le generalità dei condomini, infine l'elenco delle cose mobili di proprietà comune.

La carica dell'amministratore di condominio viene attribuita al medesimo amministratore che curerà quindi l'amministrazione dei condomini adiacenti, lotti A-B-C e D.

**Art. 14)** I condomini convengono di gestire in comune, secondo la **Tabella Millesimale proprietà generale** qui allegata sotto la lettera "B1":

l'amministrazione dello stabile, la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'intero complesso, illuminazione comune, gli impianti antincendio ed aspirazione e tutti gli impianti nelle parti comuni, l'assicurazione contro i danni dell'incendio e per la responsabilità civile (Globale Fabbricati), le imposte e tasse afferenti alle porzioni comuni degli stabili, i servizi di fognatura e delle immondizie, la manutenzione dei cancelli con i relativi automatismi, gli impianti videocitofonico, aspirazione fumi, antincendio, fognari, TV centralizzato, i portici.

**Art. 15) Riparto delle spese comuni**


- a) Le operazioni, le spese di pulizia, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni saranno ripartite fra tutti i condomini pro-quota millesimale, così come risulta dalle **Tabella Millesimali** qui allegate sotto le lettere "B2", "B3", "B4", "B5" e "B6" (vedasi articolo 13), che fanno parte integrante del presente Regolamento di Condominio.
- b) Le spese per il servizio di rotazione sacchi e trasporto all'esterno di immondizie, saranno ripartite come da **Tabella Millesimale Generale** qui allegata sotto la lettera "B1". Eventuali rifiuti classificati "speciali", saranno smaltiti a cura e spese direttamente dal singolo condomino che li genera.
- c) Le spese per il consumo dell'acqua potabile saranno ripartite tra tutti i condomini 'abitanti' nelle unità immobiliari adibite ad uso abitazione; mentre in ogni unità immobiliare adibita ad usi diversi (uffici, laboratori, ecc.), le spese saranno ripartite in base all'effettivo consumo, rilevato tramite un contatore parziale che i condomini titolari di tali unità immobiliari si impegnano ad installare ed a fare mantenere a proprie spese, prima dell'uso; la norma si applica anche alle unità immobiliari che in futuro dovessero mutare la destinazione d'uso da abitativa a commerciale o quant'altro.
- d) Il compenso dell'Amministratore sarà ripartito millesimalmente secondo la **Tabella Millesimale proprietà generale** qui allegata sotto la lettera "B1".
- e) La corrente elettrica delle singole cantine e delle autorimesse è allacciata al contatore del rispettivo appartamento. Le eventuali autorimesse di proprietà di condomini non abitanti nel condominio di cui alla presente, saranno collegate tramite una linea elettrica ad un misuratore di consumi, il cui relativo importo verrà suddiviso dall'Amministratore millesimalmente tra questi stessi proprietari.

**Art. 16)** Qualsiasi controversia fra i condomini (fra loro e fra gli stessi e l'Amministratore) relativa ai rapporti di condominio, sarà risolta da un arbitro inappellabile, amichevole compositore, nominato di comune accordo fra i contendenti, ed in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano (su semplice ricorso della parte richiedente, notificato alle controparti con lettera raccomandata). L'arbitro giudicherà senza formalità di procedura, sentite le parti interessate e redigerà apposito verbale. La sede dell'arbitro è presso l'arbitro stesso.

**Art. 17)** Per ogni procedimento giudiziario resta costituita a foro competente l'Autorità Giudiziaria di Milano.


**Art. 18)** Per ogni modifica del presente Regolamento di Condominio e per quanto altro non sia stato specificato, si fa riferimento alle disposizioni del capo 2° titolo VIII° del Libro III° del Codice Civile (Art. dal 1117 al 1139).

PIANO TERRA




**Elaborato planimetrico**

# PIANO PRIMO INTERRATO




# PIANO SECONDO INTERRATO




Scala 1:300


PIANO PRIMO



PIANO SECONDO




PIANO TERZO




Scala 1:300


PIANO QUARTO



PIANO QUINTO



PIANO SESTO



**TABELLA MILLESIMALE PROPRIETA' GENERALE**

MAPP. 231	N.CANT.	MILL.	MAPP. 231	N.CANT.	MILL.	MAPP. 231	N.CANT.	MILL.	MAPP. 231	N.CANT.	MILL.
<b>Scala A</b>			<b>Scala D</b>								
Sub. 2	PA1	8,29	Sub. 43	PD9	10,82	Sub. 87	37	2,25	Sub.133	87	2,81
Sub. 3	PA2	8,43	Sub. 44	PD10a	6,75	Sub. 88	36	2,25	Sub.134	86	3,94
Sub. 4	PA3	6,18	Sub. 45	PD10b	10,68	Sub. 89	35	2,81	Sub.135	85	2,25
Sub. 5	PA4	6,33	Sub. 46	SD9	10,40	Sub. 90	34	4,22	Sub.136	84	2,25
Sub. 6	SA1	8,29	Sub. 47	SD10a	6,75	Sub. 91	33	3,94	Sub.137	83	2,81
Sub. 7	SA2	8,43	Sub. 48	SD10b	10,54	Sub. 92	32	3,23	Sub.138	82	4,22
Sub. 8	SA3	6,18	Sub. 49	TD9	17,01	Sub. 93	31	2,39	Sub.139	81	3,94
Sub. 9	SA4	6,33		TD10a		Sub. 94	30	3,80	Sub.140	80	3,23
Sub. 10	TA1	8,29	Sub. 50	TD10b	10,26	Sub. 95	1	4,22	Sub.141	79	2,39
Sub. 11	TA2	8,43	Sub. 51	QD9	10,40	Sub. 96	2	2,53	Sub.142	78	3,80
Sub. 12	TA3	6,18	Sub. 52	QD10a	6,75	Sub. 97	3	2,53	Sub.143	49	4,22
Sub. 13	TA4	6,23	Sub. 53	QD10b	10,26	Sub. 98	4	2,53	Sub.144	50	2,53
Sub. 14	QA1	8,29	Sub. 54	CD9	10,40	Sub. 99	5	2,53	Sub.145	51	2,53
Sub. 15	QA2	8,43	Sub. 55	CD10a	6,61	Sub.100	6	2,53	Sub.146	52	2,53
Sub. 16	QA3	6,18	Sub. 56	CD10b	10,26	Sub.101	7	2,53	Sub.147	53	2,53
Sub. 17	QA4	6,33	Sub. 57	6D9	10,26	Sub.102	8	2,53	Sub.148	54	2,53
Sub. 18	CA1	15,89	Sub. 58	6D10	10,82	Sub.103	9	2,53	Sub.149	55	2,53
<b>Scala B</b>			<b>Scala E</b>								
Sub. 19	PB5	13,49	Sub. 59	PE13	6,47	Sub.104	10	2,53	Sub.150	56	2,53
Sub. 20	PB6	13,77	Sub. 60	PB12	6,18	Sub.105	11	2,53	Sub.701	57-58	5,06
Sub. 21	SB5	13,35	Sub. 61	PE11	8,43	Sub.106	12	2,53	Sub.153	59	2,53
Sub. 22	SB6	13,49	Sub. 62	PE14	8,29	Sub.107	13	2,53	Sub.154	60	2,53
Sub. 23	TB5	13,21	Sub. 63	SE13	6,61	Sub.108	14	2,53	Sub.155	61	2,53
Sub. 24	TB6	13,49	Sub. 64	SE12	6,18	Sub.109	15	2,53	Sub.156	62	2,53
Sub. 25	QB5	13,21	Sub. 65	SE11	8,43	Sub.110	16	2,53	Sub.157	63	2,53
Sub. 26	QB6	13,63	Sub. 66	SE14	8,43	Sub.111	17	2,53	Sub.158	64	2,53
Sub. 27	CB5	13,35	Sub. 67	TE13	6,47	Sub.112	18	2,53	Sub.159	65	2,53
Sub. 28	CB6	13,63	Sub. 68	TE12	6,18	Sub.113	19	2,53	Sub.160	66	2,53
Sub. 29	6B5	10,40	Sub. 69	TE11	8,43	Sub.114	20	2,53	Sub.702	67-68	5,06
Sub. 30	6B6	10,82	Sub. 70	TE14	8,43	Sub.115	21	2,53	Sub.163	69	2,53
<b>Scala C</b>			Sub. 71	QB13	6,47	Sub.116	22	2,53	Sub.164	70	2,53
Sub. 31	PC7	13,77	Sub. 72	QE12	6,18	Sub.117	23	2,53	Sub.165	71	2,53
Sub. 32	PC8	13,91	Sub. 73	QE11	8,43	Sub.118	24	2,53	Sub.166	72	2,53
Sub. 33	SC7	13,21	Sub. 74	QE14	8,29	Sub.119	25	2,53	Sub.167	73	2,53
Sub. 34	SC8	13,35	Sub. 75	CB11	16,02	Sub.120	26	2,53	Sub.168	74	2,53
Sub. 35	TC7	13,21	<b>Box P.S1</b>			Sub.121	27	2,53	Sub.169	75	2,53
Sub. 36	TC8	13,35	Sub. 76	48	2,25	Sub.122	28	2,53	Sub.170	76	2,53
Sub. 37	QC7	13,21	Sub. 77	47	2,25	Sub.123	29	2,67	Sub.171	77	2,67
Sub. 38	QC8	13,35	Sub. 78	46	4,78	<b>Box P.S2</b>					
Sub. 39	CC7	13,21	Sub. 79	45	2,25	Sub.124	96	2,25	<b>TOTALE</b>		1000,00
Sub. 40	CC8	13,35	Sub. 80	44	2,25	Sub.125	95	2,25			
Sub. 41	6C7	10,26	Sub. 81	43	2,81	Sub.126	94	4,78			
Sub. 42	6C8	10,82	Sub. 82	42	3,80	Sub.127	93	2,25			
			Sub. 83	41	2,25	Sub.128	92	2,25			
			Sub. 84	40	2,25	Sub.129	91	2,81			
			Sub. 85	39	2,81	Sub.130	90	3,80			
			Sub. 86	38	3,94	Sub.131	89	2,25			
						Sub.132	88	2,25			

TABELLA MILLESIMALE - SCALA "A" -

MAPP. 231	RIF.CANT.	MILL.	MAPP. 231	RIF.CANT.	MILL.	MAPP. 231	RIF.CANT.	MILL.
<b>Scala A</b>			Sub.100	6	1,50	Sub.142	78	2,30
Sub. 2	PA1	51,02	Sub.101	7	1,50	Sub.143	49	2,55
Sub. 3	PA2	51,89	Sub.102	8	1,50	Sub.144	50	1,53
Sub. 4	PA3	38,05	Sub.103	9	1,50	Sub.145	51	1,53
Sub. 5	PA4	38,91	Sub.104	10	1,50	Sub.146	52	1,53
Sub. 6	SA1	51,89	Sub.105	11	1,50	Sub.147	53	1,53
Sub. 7	SA2	52,77	Sub.106	12	1,50	Sub.148	54	1,53
Sub. 8	SA3	38,69	Sub.107	13	1,50	Sub.149	55	1,53
Sub. 9	SA4	39,57	Sub.108	14	1,50	Sub.150	56	1,53
Sub. 10	TA1	52,75	Sub.109	15	1,50	Sub.701	57 - 58	3,06
Sub. 11	TA2	53,64	Sub.110	16	1,50	Sub.153	59	1,53
Sub. 12	TA3	39,34	Sub.111	17	1,50	Sub.154	60	1,53
Sub. 13	TA4	40,23	Sub.112	18	1,50	Sub.155	61	1,53
Sub. 14	QA1	53,61	Sub.113	19	1,50	Sub.156	62	1,53
Sub. 15	QA2	54,52	Sub.114	20	1,50	Sub.157	63	1,53
Sub. 16	QA3	39,99	Sub.115	21	1,50	Sub.158	64	1,53
Sub. 17	QA4	40,90	Sub.116	22	1,50	Sub.159	65	1,53
Sub. 18	CA1	104,34	Sub.117	23	1,50	Sub.160	66	1,53
			Sub.118	24	1,50	Sub.702	67 - 68	3,06
<b>Box P.S1</b>			Sub.119	25	1,50	Sub.163	69	1,53
Sub. 76	48	1,34	Sub.120	26	1,50	Sub.164	70	1,53
Sub. 77	47	1,34	Sub.121	27	1,50	Sub.165	71	1,53
Sub. 78	46	2,84	Sub.122	28	1,50	Sub.166	72	1,53
Sub. 79	45	1,34	Sub.123	29	1,59	Sub.167	73	1,53
Sub. 80	44	1,34				Sub.168	74	1,53
Sub. 81	43	1,67	<b>Box P.S2</b>			Sub.169	75	1,53
Sub. 82	42	2,26	Sub.124	96	1,36	Sub.170	76	1,53
Sub. 83	41	1,34	Sub.125	95	1,36	Sub.171	77	1,62
Sub. 84	40	1,34	Sub.126	94	2,89			
Sub. 85	39	1,67	Sub.127	93	1,36	<b>TOTALE</b>		<b>1000,00</b>
Sub. 86	38	2,34	Sub.128	92	1,36			
Sub. 87	37	1,34	Sub.129	91	1,70			
Sub. 88	36	1,34	Sub.130	90	2,30			
Sub. 89	35	1,67	Sub.131	89	1,36			
Sub. 90	34	2,51	Sub.132	88	1,36			
Sub. 91	33	2,34	Sub.133	87	1,70			
Sub. 92	32	1,92	Sub.134	86	2,38			
Sub. 93	31	1,42	Sub.135	85	1,36			
Sub. 94	30	2,26	Sub.136	84	1,36			
Sub. 95	1	2,51	Sub.137	83	1,70			
Sub. 96	2	1,50	Sub.138	82	2,55			
Sub. 97	3	1,50	Sub.139	81	2,38			
Sub. 98	4	1,50	Sub.140	80	1,96			
Sub. 99	5	1,50	Sub.141	79	1,45			

TABELLA MILLESIMALE - SCALA "B" -

MAPP. 231	RIF.CANT.	MILL.	MAPP. 231	RIF.CANT.	MILL.	MAPP. 231	RIF.CANT.	MILL.
<b>Scala B</b>			Sub.100	6	1,32	Sub.137	83	1,49
Sub. 19	PB5	72,27	Sub.101	7	1,32	Sub.138	82	2,23
Sub. 20	PB6	73,77	Sub.102	8	1,32	Sub.139	81	2,08
Sub. 21	SB5	72,47	Sub.103	9	1,32	Sub.140	80	1,71
Sub. 22	SB6	73,23	Sub.104	10	1,32	Sub.141	79	1,26
Sub. 23	TB5	72,65	Sub.105	11	1,32	Sub.142	78	2,01
Sub. 24	TB6	74,20	Sub.106	12	1,32	Sub.143	49	2,23
Sub. 25	QB5	73,59	Sub.107	13	1,32	Sub.144	50	1,34
Sub. 26	QB6	75,94	Sub.108	14	1,32	Sub.145	51	1,34
Sub. 27	CB5	75,33	Sub.109	15	1,32	Sub.146	52	1,34
Sub. 28	CB6	76,92	Sub.110	16	1,32	Sub.147	53	1,34
Sub. 29	6B5	59,42	Sub.111	17	1,32	Sub.148	54	1,34
Sub. 30	6B6	61,82	Sub.112	18	1,32	Sub.149	55	1,34
			Sub.113	19	1,32	Sub.150	56	1,34
<b>Box P.S1</b>			Sub.114	20	1,32	Sub.701	57 - 58	2,68
Sub. 76	48	1,17	Sub.115	21	1,32	Sub.153	59	1,34
Sub. 77	47	1,17	Sub.116	22	1,32	Sub.154	60	1,34
Sub. 78	46	2,49	Sub.117	23	1,32	Sub.155	61	1,34
Sub. 79	45	1,17	Sub.118	24	1,32	Sub.156	62	1,34
Sub. 80	44	1,17	Sub.119	25	1,32	Sub.157	63	1,34
Sub. 81	43	1,47	Sub.120	26	1,32	Sub.158	64	1,34
Sub. 82	42	1,98	Sub.121	27	1,32	Sub.159	65	1,34
Sub. 83	41	1,17	Sub.122	28	1,32	Sub.160	66	1,34
Sub. 84	40	1,17	Sub.123	29	1,39	Sub.702	67 - 68	2,68
Sub. 85	39	1,47				Sub.163	69	1,34
Sub. 86	38	2,05	<b>Box P.S2</b>			Sub.164	70	1,34
Sub. 87	37	1,17	Sub.124	96	1,19	Sub.165	71	1,34
Sub. 88	36	1,17	Sub.125	95	1,19	Sub.166	72	1,34
Sub. 89	35	1,47	Sub.126	94	2,52	Sub.167	73	1,34
Sub. 90	34	2,20	Sub.127	93	1,19	Sub.168	74	1,34
Sub. 91	33	2,04	Sub.128	92	1,19	Sub.169	75	1,34
Sub. 92	32	1,69	Sub.129	91	1,49	Sub.170	76	1,34
Sub. 93	31	1,25	Sub.130	90	2,01	Sub.171	77	1,41
Sub. 94	30	1,98	Sub.131	89	1,19			
Sub. 95	1	2,20	Sub.132	88	1,19	<b>TOTALE</b>		<b>1000,00</b>
Sub. 96	2	1,32	Sub.133	87	1,49			
Sub. 97	3	1,32	Sub.134	86	2,08			
Sub. 98	4	1,32	Sub.135	85	1,19			
Sub. 99	5	1,32	Sub.136	84	1,19			

TABELLA MILLESIMALE - SCALA "C" -

MAPP. 231	REF.CANT.	MILL.	MAPP. 231	REF.CANT.	MILL.	MAPP. 231	REF.CANT.	MILL.
<b>Scala C</b>			Sub.100	6	1,33	Sub.137	83	1,49
Sub. 31	PC7	74,14	Sub.101	7	1,33	Sub.138	82	2,24
Sub. 32	PC8	74,90	Sub.102	8	1,33	Sub.139	81	2,09
Sub. 33	SC7	72,06	Sub.103	9	1,33	Sub.140	80	1,72
Sub. 34	SC8	72,83	Sub.104	10	1,33	Sub.141	79	1,27
Sub. 35	TC7	73,01	Sub.105	11	1,33	Sub.142	78	2,02
Sub. 36	TC8	73,79	Sub.106	12	1,33	Sub.143	49	2,24
Sub. 37	QC7	73,96	Sub.107	13	1,33	Sub.144	50	1,34
Sub. 38	QC8	74,74	Sub.108	14	1,33	Sub.145	51	1,34
Sub. 39	CC7	74,91	Sub.109	15	1,33	Sub.146	52	1,34
Sub. 40	CC8	75,70	Sub.110	16	1,33	Sub.147	53	1,34
Sub. 41	6C7	58,90	Sub.111	17	1,33	Sub.148	54	1,34
Sub. 42	6C8	62,13	Sub.112	18	1,33	Sub.149	55	1,34
			Sub.113	19	1,33	Sub.150	56	1,34
<b>Box P.S1</b>			Sub.114	20	1,33	Sub.701	57 - 58	2,68
Sub. 76	48	1,18	Sub.115	21	1,33	Sub.153	59	1,34
Sub. 77	47	1,18	Sub.116	22	1,33	Sub.154	60	1,34
Sub. 78	46	2,49	Sub.117	23	1,33	Sub.155	61	1,34
Sub. 79	45	1,18	Sub.118	24	1,33	Sub.156	62	1,34
Sub. 80	44	1,18	Sub.119	25	1,33	Sub.157	63	1,34
Sub. 81	43	1,47	Sub.120	26	1,33	Sub.158	64	1,34
Sub. 82	42	1,99	Sub.121	27	1,33	Sub.159	65	1,34
Sub. 83	41	1,18	Sub.122	28	1,33	Sub.160	66	1,34
Sub. 84	40	1,18	Sub.123	29	1,40	Sub.702	67 - 68	2,68
Sub. 85	39	1,47				Sub.163	69	1,34
Sub. 86	38	2,06	<b>Box P.S2</b>			Sub.164	70	1,34
Sub. 87	37	1,18	Sub.124	96	1,19	Sub.165	71	1,34
Sub. 88	36	1,18	Sub.125	95	1,19	Sub.166	72	1,34
Sub. 89	35	1,47	Sub.126	94	2,54	Sub.167	73	1,34
Sub. 90	34	2,21	Sub.127	93	1,19	Sub.168	74	1,34
Sub. 91	33	2,06	Sub.128	92	1,19	Sub.169	75	1,34
Sub. 92	32	1,69	Sub.129	91	1,49	Sub.170	76	1,34
Sub. 93	31	1,25	Sub.130	90	2,02	Sub.171	77	1,42
Sub. 94	30	1,99	Sub.131	89	1,19			
Sub. 95	1	2,21	Sub.132	88	1,19	<b>TOTALE</b>		<b>1000,00</b>
Sub. 96	2	1,33	Sub.133	87	1,49			
Sub. 97	3	1,33	Sub.134	86	2,09			
Sub. 98	4	1,33	Sub.135	85	1,19			
Sub. 99	5	1,33	Sub.136	84	1,19			

TABELLA MILLESIMALE – SCALA “D” –

MAPP. 231	RIF.CANT.	MILL.	MAPP. 231	RIF.CANT.	MILL.	MAPP. 231	RIF.CANT.	MILL.
<b>Scala D</b>			Sub.100	6	1,30	Sub.142	78	1,97
Sub. 43	PD9	57,01	Sub.101	7	1,30	Sub.143	49	2,19
Sub. 44	PD10a	35,54	Sub.102	8	1,30	Sub.144	50	1,32
Sub. 45	PD10b	56,27	Sub.103	9	1,30	Sub.145	51	1,32
Sub. 46	SD9	55,52	Sub.104	10	1,30	Sub.146	52	1,32
Sub. 47	SD10a	36,01	Sub.105	11	1,30	Sub.147	53	1,32
Sub. 48	SD10b	56,27	Sub.106	12	1,30	Sub.148	54	1,32
Sub. 49	TD9	91,98	Sub.107	13	1,30	Sub.149	55	1,32
	TD10a		Sub.108	14	1,30	Sub.150	56	1,32
Sub. 50	TD10b	55,49	Sub.109	15	1,30	Sub.701	57 - 58	2,64
Sub. 51	QD9	56,98	Sub.110	16	1,30	Sub.153	59	1,32
Sub. 52	QD10a	36,96	Sub.111	17	1,30	Sub.154	60	1,32
Sub. 53	QD10b	56,21	Sub.112	18	1,30	Sub.155	61	1,32
Sub. 54	CD9	57,71	Sub.113	19	1,30	Sub.156	62	1,32
Sub. 55	CD10a	36,66	Sub.114	20	1,30	Sub.157	63	1,32
Sub. 56	CD10b	56,93	Sub.115	21	1,30	Sub.158	64	1,32
Sub. 57	6D9	57,65	Sub.116	22	1,30	Sub.159	65	1,32
Sub. 58	6D10	60,81	Sub.117	23	1,30	Sub.160	66	1,32
			Sub.118	24	1,30	Sub.702	67 - 68	2,64
			Sub.119	25	1,30	Sub.163	69	1,32
<b>Box P.S1</b>			Sub.120	26	1,30	Sub.164	70	1,32
Sub. 76	48	1,14	Sub.121	27	1,30	Sub.165	71	1,32
Sub. 77	47	1,14	Sub.122	28	1,30	Sub.166	72	1,32
Sub. 78	46	2,45	Sub.123	29	1,36	Sub.167	73	1,32
Sub. 79	45	1,14				Sub.168	74	1,32
Sub. 80	44	1,14				Sub.169	75	1,32
Sub. 81	43	1,44	<b>Box P.S2</b>			Sub.170	76	1,32
Sub. 82	42	1,95	Sub.124	96	1,16	Sub.171	77	1,38
Sub. 83	41	1,14	Sub.125	95	1,16			
Sub. 84	40	1,14	Sub.126	94	2,48			
Sub. 85	39	1,44	Sub.127	93	1,16			
Sub. 86	38	2,02	Sub.128	92	1,16			
Sub. 87	37	1,14	Sub.129	91	1,46	<b>TOTALE</b>		<b>1000,00</b>
Sub. 88	36	1,14	Sub.130	90	1,97			
Sub. 89	35	1,44	Sub.131	89	1,16			
Sub. 90	34	2,16	Sub.132	88	1,16			
Sub. 91	33	2,02	Sub.133	87	1,46			
Sub. 92	32	1,66	Sub.134	86	2,05			
Sub. 93	31	1,23	Sub.135	85	1,16			
Sub. 94	30	1,95	Sub.136	84	1,16			
Sub. 95	1	2,16	Sub.137	83	1,46			
Sub. 96	2	1,30	Sub.138	82	2,19			
Sub. 97	3	1,30	Sub.139	81	2,05			
Sub. 98	4	1,30	Sub.140	80	1,68			
Sub. 99	5	1,30	Sub.141	79	1,24			



**TABELLA MILLESIMALE – SCALA “E” –**

MAPP. 231	RIF.CANT.	MILL.	MAPP. 231	RIF.CANT.	MILL.	MAPP. 231	RIF.CANT.	MILL.
<b>Scala E</b>			Sub.100	6	1,49	Sub.142	78	2,28
Sub. 59	PE13	39,51	Sub.101	7	1,49	Sub.143	49	2,53
Sub. 60	PE12	37,78	Sub.102	8	1,49	Sub.144	50	1,52
Sub. 61	PE11	51,52	Sub.103	9	1,49	Sub.145	51	1,52
Sub. 62	PE14	50,66	Sub.104	10	1,49	Sub.146	52	1,52
Sub. 63	SB13	41,04	Sub.105	11	1,49	Sub.147	53	1,52
Sub. 64	SB12	38,42	Sub.106	12	1,49	Sub.148	54	1,52
Sub. 65	SE11	52,39	Sub.107	13	1,49	Sub.149	55	1,52
Sub. 66	SE14	52,39	Sub.108	14	1,49	Sub.150	56	1,52
Sub. 67	TE13	40,83	Sub.109	15	1,49	Sub.701	57 - 58	3,04
Sub. 68	TE12	39,06	Sub.110	16	1,49	Sub.153	59	1,52
Sub. 69	TE11	53,26	Sub.111	17	1,49	Sub.154	60	1,52
Sub. 70	TE14	53,26	Sub.112	18	1,49	Sub.155	61	1,52
Sub. 71	QE13	41,50	Sub.113	19	1,49	Sub.156	62	1,52
Sub. 72	QE12	39,70	Sub.114	20	1,49	Sub.157	63	1,52
Sub. 73	QE11	54,14	Sub.115	21	1,49	Sub.158	64	1,52
Sub. 74	QE14	53,23	Sub.116	22	1,49	Sub.159	65	1,52
Sub. 75	CE11	104,52	Sub.117	23	1,49	Sub.160	66	1,52
			Sub.118	24	1,49	Sub.702	67 - 68	3,04
			Sub.119	25	1,49	Sub.163	69	1,52
<b>Box P.S1</b>			Sub.120	26	1,49	Sub.164	70	1,52
Sub. 76	48	1,33	Sub.121	27	1,49	Sub.165	71	1,52
Sub. 77	47	1,33	Sub.122	28	1,49	Sub.166	72	1,52
Sub. 78	46	2,82	Sub.123	29	1,59	Sub.167	73	1,52
Sub. 79	45	1,33				Sub.168	74	1,52
Sub. 80	44	1,33	<b>Box P.S2</b>			Sub.169	75	1,52
Sub. 81	43	1,66	Sub.124	96	1,35	Sub.170	76	1,52
Sub. 82	42	2,24	Sub.125	95	1,35	Sub.171	77	1,61
Sub. 83	41	1,33	Sub.126	94	2,87			
Sub. 84	40	1,33	Sub.127	93	1,35	<b>TOTALE</b>		<b>1000,00</b>
Sub. 85	39	1,66	Sub.128	92	1,35			
Sub. 86	38	2,32	Sub.129	91	1,69			
Sub. 87	37	1,33	Sub.130	90	2,28			
Sub. 88	36	1,33	Sub.131	89	1,35			
Sub. 89	35	1,66	Sub.132	88	1,35			
Sub. 90	34	2,49	Sub.133	87	1,69			
Sub. 91	33	2,32	Sub.134	86	2,36			
Sub. 92	32	1,91	Sub.135	85	1,35			
Sub. 93	31	1,41	Sub.136	84	1,35			
Sub. 94	30	2,24	Sub.137	83	1,69			
Sub. 95	1	2,49	Sub.138	82	2,53			
Sub. 96	2	1,49	Sub.139	81	2,36			
Sub. 97	3	1,49	Sub.140	80	1,94			
Sub. 98	4	1,49	Sub.141	79	1,44			
Sub. 99	5	1,49						



120 cm ..... Rapp.: 40 cm  
47" ..... Repeat: 16"

80 UV Protection



Tempotest 5011/11®




**CORMANO- VIA FIGINI - LOTTO C**


**PARTICOLARE GRIGLIE IN FERRO**

Da montare sempre in luce spalle finestra e


COLORE: RAL 7021 - Schwarzgrau




**PORTA FINESTRA A 1 ANTA**  
66 x 235



**PORTA FINESTRA A 2 ANTE**  
157 x 235



**PORTA FINI**  
200 x 230




**FINESTRA A 2 ANTE**  
120 x 135  
150 x 135

INTEGRATIVE A SOSTITUZIONE MODELLO PENSIILINA  
 VERSUS ASSEMBLEA 24/03/2003

Allegato "E"

AMMINISTRAZIONE IMMOBILI  
 MARIA ROSA SCOVA  
 20032 CORMANO MI - Via Po, 98  
 Tel. 02.58.80.13.84 - Fax 02.40.70.51.06



**Pensilina**

E' una pensilina componibile in elementi modulari di varie dimensioni. La forma è a doppio raggio di curvatura con terminde a 1/4 di circonferenza.

